



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 31 della seduta del 27 Gennaio 2025.

Oggetto: Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 7 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e D.P.C.M. 21 dicembre 2007. Revoca D.G.R. n. 852 del 29 dicembre 2010. Aggiornamento composizione.

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: Dott. Tommaso Calabrò _____

Dirigente di Settore: _____ (timbro e firma) _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	FILIPPO PIETROPAOLO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	CATERINA CAPPONI	Componente	X	
5	MARIA STEFANIA CARACCILO	Componente	X	
6	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
7	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. / allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
F.to Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- l'art. 117, comma 3, della Costituzione che individua la potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
- l'art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 *"Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"*, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha innovato il d.lgs. 81/08 prevedendo, tra l'altro, che la funzione di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro *"è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, [...]"*;
- la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: *"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"* e, in particolare, l'art. 4 che prevede realizzazione del coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro mediante individuazione dei settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività ed i progetti operativi da attuare a livello territoriale;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e, in particolare, l'art. 7 che affida le attività di programmazione coordinata degli interventi in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro al Comitato regionale di coordinamento di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2007;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni"* e s.m.i.;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. recante *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"*;
- il D.P.C.M. del 21 dicembre 2007 *"Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro"*, che disciplina la composizione e il funzionamento dei Comitati Regionali di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dei relativi uffici operativi e organismi provinciali;
- l'art. 25, comma 4, della legge regionale n. 9 del 26/04/2018 *"Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza"* ai sensi del quale la Regione, mediante il Comitato di coordinamento, si impegna a promuovere il coordinamento a livello regionale e territoriale di tutti i soggetti della prevenzione e lo sviluppo di strategie integrate, nonché il potenziamento delle funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza;
- la legge regionale 19 aprile 2012, n. 13 e s.m.i. *"Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare"*;
- la legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, con cui è stato approvato lo Statuto della Regione Calabria;
- il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, approvato in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con l'Intesa del 6 agosto 2020 (Rep. Atti n. 127/CSR);
- il Piano regionale della Prevenzione e della sicurezza della Regione Calabria 2020-2025, approvato con DCA n. 137 del 31/12/2021;
- la D.G.R. n. 852 del 29 dicembre 2010, avente ad oggetto *"Istituzione del Comitato Regionale di Coordinamento di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 8, art. 7 e al D.P.C.M. 21 dicembre 2007"*;

- il D.D.G. n. 7971 del 04/07/2011 *“Nomina componenti del Comitato Regionale di Coordinamento e dell’Ufficio Operativo di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 7 e al D.P.C.M. 21/12/2007”*;
- il D.D.G. n. 11582 del 03/10/2022 con oggetto *“Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2007 e D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Ricostituzione Comitato, Ufficio Operativo e Organismi Provinciali”*.

PREMESSO che:

- il D.P.C.M. del 21 dicembre 2007, allo scopo di garantire l'uniformità dell'attività di prevenzione e vigilanza realizzata dai soggetti pubblici competenti sul territorio regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha assegnato i relativi compiti di programmazione e indirizzo ai Comitati Regionali di coordinamento, disciplinandone la composizione e il funzionamento anche con riferimento all’istituzione dei relativi uffici operativi e organismi provinciali;
- l’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché l’uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6, ha previsto che presso ogni regione e provincia autonoma operi il Comitato regionale di coordinamento di cui al DPCM del 21 dicembre 2007, con funzioni di indirizzo e programmazione, prevenzione, comunicazione, formazione, informazione, assistenza, vigilanza e analisi del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, il quale ai sensi del successivo comma 1-bis si riunisce almeno due volte l'anno;
- in attuazione della normativa sopra richiamata, con D.G.R. n. 852/2010 è stato istituito il Comitato regionale di Coordinamento per la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro con il relativo Ufficio Operativo e gli Organismi Provinciali della Regione Calabria, nonché approvato il documento (Allegato A) che ne disciplina composizione, funzioni e compiti;
- in esecuzione della suindicata deliberazione, con i decreti dirigenziali n. 7971/2011 e n. 11582/2022 si è proceduto, rispettivamente, alla nomina e alla ricostituzione dei componenti del Comitato Regionale e delle sue articolazioni operative.

DATO ATTO che:

- ai sensi della l.r. n. 13/2012 e s.m.i., la Regione Calabria promuove la realizzazione di interventi di prevenzione a tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza sui luoghi di lavoro; svolge azioni di monitoraggio sull'attuazione della normativa vigente in materia e di valutazione degli interventi; delibera, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dalla legislazione nazionale, gli standard delle prestazioni in materia di tutela, sicurezza e qualità del lavoro da raggiungere nel territorio regionale;
- sempre ai sensi della citata legge, la Regione supporta l’attività di promozione, prevenzione e controllo della sicurezza e regolarità del lavoro degli enti competenti, nonché l’attività del Comitato regionale di coordinamento di cui di cui al DPCM 21 dicembre 2007 e all’art. 7 del d.lgs. 81/2008;
- con successiva legge regionale n. 9/2018 (art. 25, comma 4) la Regione Calabria si è impegnata, mediante il Comitato di coordinamento Regionale delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a promuovere a livello regionale e territoriale il coordinamento di tutti i soggetti della prevenzione e lo sviluppo di strategie integrate, nonché il potenziamento delle funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza;
- nella stessa ottica, la legge regionale n. 41/2022 istitutiva dell’Osservatorio regionale contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro, nell’ottica di promozione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ha previsto il rafforzamento a livello regionale dell’efficienza ed efficacia dei sistemi di protezione sociale e l’attuazione di politiche che coinvolgano tutti i livelli dell’organizzazione;

- il Piano regionale della Prevenzione e della sicurezza della Regione Calabria 2020-2025 ha ribadito la necessità strategica di "*garantire l'operatività dei Comitati Regionali di Coordinamento previsti dal d.lgs. 81/08 ai fini della corretta attuazione delle politiche di prevenzione e del corretto feedback dal territorio*", già evidenziata dal Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, approvato in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con l'Intesa del 6 agosto 2020;
- pertanto, in attuazione della legislazione più recente sopra richiamata e della programmazione nazionale e regionale in materia, la Regione ha il compito di individuare e porre in atto ogni strumento normativo e operativo finalizzato al rafforzamento del sistema di coordinamento di tutti i soggetti della prevenzione, allo sviluppo di strategie integrate, nonché al potenziamento delle funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- dette finalità possono essere conseguite solo attraverso l'adozione di una adeguata regolamentazione che, nel rispetto della normativa statale e regionale, garantisca l'operatività e l'efficienza del Comitato Regionale di Coordinamento e delle sue articolazioni operative, con la partecipazione di tutte le competenze idonee e la rispondenza alle esigenze concrete attualmente espresse dal contesto sociale e territoriale di riferimento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

PRESO ATTO, altresì, delle modifiche che hanno interessato nel corso del tempo l'organizzazione/denominazione degli assessorati e dipartimenti regionali, da ultimo con la DGR n.527 del 24/10/2024, nonché di quelle relative ad altri soggetti componenti il Comitato regionale di coordinamento e il relativo Ufficio operativo, che richiedono l'adeguamento della regolamentazione contenuta nel documento (Allegato A) approvato con la citata delibera di Giunta n. 852/2010.

CONSIDERATO, a tal fine, che:

- per quanto riguarda la composizione del Comitato regionale di coordinamento, l'art. 1, commi 2 e 3, del DPCM, individua i seguenti soggetti:
 - il Presidente della Giunta regionale o un assessore dal medesimo delegato che presiedono il Comitato, con la partecipazione degli Assessori regionali competenti per le funzioni correlate;
 - le Amministrazioni Pubbliche coordinate ivi elencate, che sono tenute ad indicare i propri rappresentanti territorialmente competenti quali membri del Comitato;
 - le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale che designano ciascuna rispettivamente quattro rappresentanti quali partecipanti ai lavori del Comitato;
- con riferimento alle articolazioni operative del Comitato, l'art. 2 del citato DPCM, prevede che presso ciascun Comitato regionale di coordinamento vengano istituiti:
 - un Ufficio Operativo composto da rappresentanti degli organi di vigilanza che, previa individuazione delle priorità a livello territoriale, provvede a definire i piani operativi di vigilanza. In specifici contesti produttivi e in situazioni eccezionali possono essere costituiti nuclei operativi integrati che operino per tempi programmati per lo svolgimento di particolari attività di coordinamento tecnico (comma 2);
 - gli organismi provinciali, composti dai soggetti indicati dal DPC, che realizzino quanto pianificato dall'Ufficio operativo (comma 3);
- quanto alle funzioni assegnate al Comitato di coordinamento, le stesse sono elencate all'art. 1, comma 4, lett. a), b), c) e d), art. 2, comma 4 e art. 3, comma 1, del citato DPCM.

RITENUTO, per quanto sopra espresso, di:

- revocare la DGR n. 852 del 29.12.2010 e, per l'effetto, i provvedimenti ad essa consequenziali, con la cessazione dalle proprie funzioni del Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, del relativo Ufficio operativo e degli Organismi provinciali in precedenza nominati e ricostituiti con i decreti dirigenziali n. 7971/2011 e n. 11582/2022;

- aggiornare la composizione del Comitato regionale di coordinamento e delle sue articolazioni operative e territoriali, stabilendo che i soggetti in essi rappresentati sono quelli previsti dal DPCM 21 dicembre 2007;
- dare mandato al Dirigente Generale del Dipartimento “Lavoro” per l’individuazione dei nominativi dei componenti il suddetto Comitato e la contestuale approvazione di un regolamento di funzionamento del medesimo organismo;
- dare mandato, altresì, al Dirigente Generale del Dipartimento “Lavoro” per la nomina, con proprio atto, dei membri dell’Ufficio operativo e degli Organismi provinciali di coordinamento.
- delegare all’Assessore alle Politiche per il lavoro e alla Formazione professionale le funzioni di Presidente del Comitato regionale di coordinamento;
- stabilire che alcun compenso e/o indennità è dovuto ai componenti del Comitato Regionale di Coordinamento, dell’Ufficio Operativo e degli Organismi Provinciali, per l’attività svolta quali rappresentanti delle rispettive amministrazioni;
- di delegare i Dirigenti Generali dei Dipartimenti “Tutela della Salute” e “Lavoro” per l’attuazione, ciascuno per la parte di competenza, del presente provvedimento.

PRESO ATTO:

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale del Dipartimento, proponente ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale.

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, dott. Roberto Occhiuto, a voti unanimi,

DELIBERA

- **di revocare** la DGR n. 852 del 29.12.2010 e, per l’effetto, i provvedimenti ad essa consequenziali, con la cessazione dalle proprie funzioni del Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, del relativo Ufficio operativo e degli Organismi provinciali nominati e ricostituiti con i decreti dirigenziali n. 7971/2011 e n. 11582/2022;
- **di aggiornare** la composizione del Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, del relativo Ufficio operativo e degli Organismi provinciali, stabilendo che i soggetti in essi rappresentati sono quelli individuati ai sensi del DPCM 21 dicembre 2007;
- **di delegare** all’Assessore alle Politiche per il lavoro e alla Formazione professionale le funzioni di Presidente del Comitato regionale di coordinamento;
- **dare mandato** al Dirigente Generale del Dipartimento “Lavoro” per l’individuazione dei nominativi dei componenti il suddetto Comitato e la contestuale approvazione di un regolamento di funzionamento del medesimo organismo;
- **dare mandato**, altresì, al Dirigente Generale del Dipartimento “Lavoro” per la nomina, con proprio atto, dei membri dell’Ufficio operativo e degli Organismi provinciali di coordinamento.

- **di stabilire** che alcun compenso e/o indennità spetta ai componenti del Comitato Regionale di Coordinamento, dell'Ufficio Operativo e degli Organismi Provinciali, per l'attività svolta quali rappresentanti delle rispettive amministrazioni;
- **di delegare** i Dirigenti Generali dei Dipartimenti "Tutela della Salute" e "Lavoro" per l'attuazione, ciascuno per la parte di competenza, del presente provvedimento.
- **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
- **di disporre**, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro", la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Roberto Occhiuto